TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 16

La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtu' delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennita', del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche' a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it